

N. 48556/2008 R.G.

SENT. N° 12009/11
REP. N° 9667/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE, nella persona della
Dott.ssa Lorenza Zuffada, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da:

[REDACTED]

C.F. [REDACTED]

Rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di citazione in
opposizione, dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Milano, via [REDACTED].

- opponente

e contro

[REDACTED]

[REDACTED]

C. F. [REDACTED]

In persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via
[REDACTED]

- opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9233/2008 R.G. 8613/2008.

Conclusioni: come precisate all'udienza del 3.2.2011 e di seguito allegate.

H

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 27.6.2008, la sig.ra [REDACTED] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 9233/2008 R.G. 8613/2008 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.3.2008 su ricorso del Condominio [REDACTED], in base al quale all'opponente era stato ingiunto di pagare la somma di € [REDACTED] a titolo di spese condominiali relative al saldo consuntivo ordinario anni 2004-2005-2006 e preventivo 2007.

Sostiene l'opponente di essere titolare del 50% del diritto di usufrutto sull'unità immobiliare facente parte del Condominio opposto e quindi obbligata al pagamento del 50% delle spese condominiali ripartite a suo carico, assume poi inesistenza del credito in relazione alle gestioni 2003 e precedenti in quanto oggetto di altro decreto ingiuntivo azionato e in relazione alle nuove richieste assume di aver effettuato tutti i pagamenti con un importo in eccesso per € [REDACTED]; conclude chiedendo la revoca del decreto accertata l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria con rigetto di ogni ulteriore domanda.

Si costituiva in giudizio il Condominio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata, la conferma del decreto ingiuntivo.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma C.p.c, il Giudice ritenutane l'opportunità disponeva Ctu contabile al fine di accertare i rapporti dare-avere tra le parti, all'esito del deposito stante il non formalizzarsi di alcuna conciliazione tra le parti malgrado il tentativo delle stesse, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 3.2.2011 le parti precisavano le conclusioni come da fogli separati che si allegano, quindi la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini rituali per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Va preliminarmente rilevata la non opponibilità al Condominio dei rapporti interni tra gli usufruttuari, che sono obbligati in via solidale per il pagamento delle spese condominiali ordinarie.

Nel merito dell'opposizione rilevato che l'espletata Ctu ha accertato un debito residuo dell'opponente pari alla diversa minor somma di € [REDACTED], stante la non contabilizzazione a favore di parte attrice di versamenti effettuati dal suo inquilino,



il decreto va revocato e le spese della fase monitoria restano a carico del Condominio opposto.

Per quanto sopra posto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un procedimento a cognizione piena, va condannata la sig. [REDACTED] al pagamento della somma di € [REDACTED] a titolo di spese condominiali come approvate dalle assemblee ordinarie che allo stato non paiono essere state impugnate e sono quindi valide ed efficaci.

Il Giudice, valutato il comportamento delle parti e le difese svolte ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite e di consulenza.

P.Q.M.


Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 9233/2008 R.G. 8613/2008;
- 2) Condanna la sig.ra [REDACTED] al pagamento di € [REDACTED] a favore del Condominio [REDACTED] via [REDACTED] [REDACTED] (Mi), rappresentato dall'amministratore pro tempore;
- 3) Spese di lite e di Ctù compensate.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 10 ottobre 2009.

Il Giudice
(Dott.ssa Lorenza Zuffada)



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Milano, li 13 OTT. 2011
IL CANCELLIERE

USO
UFFICIO